

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2309/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare.....	1
* Regolamento (CE) n. 2310/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di messa in servizio delle nuove capacità degli spintori nel settore della navigazione interna.....	8
* Regolamento (CE) n. 2311/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine	9
* Regolamento (CE) n. 2312/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, che fissa l'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna 1996/1997	15
Regolamento (CE) n. 2313/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	16
Regolamento (CE) n. 2314/96 della Commissione, del 2 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

96/671/Euratom:

* Decisione della Commissione, del 13 novembre 1996, relativa a una procedura in applicazione dell'articolo 83 del trattato Euratom (XVII-05-Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead)	20
--	----

96/672/CE:	
* Decisione della Commissione, del 22 novembre 1996, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti	25
96/673/CE:	
* Decisione della Commissione, del 22 novembre 1996, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti	27
96/674/CE:	
* Decisione della Commissione, del 25 novembre 1996, che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dal Cile ⁽¹⁾	29
96/675/CE:	
* Decisione della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile ⁽¹⁾	38

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2309/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1996
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),
considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾, che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;
considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per i lotti C e E, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.⁽¹⁾:** 23/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario⁽²⁾:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Afghanistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾ (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.1.a].
8. **Quantitativo globale (t):** 22 000.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato⁽¹²⁾.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 30. 12. 1996 al 19. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 12. 1996, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 20. 1 al 9. 2. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara⁽¹⁾:** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁴⁾:** restituzione applicabile il 30. 11. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2055/96 (GU n. L 276 del 29. 10. 1996, pag. 1).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 24/96.
2. **Programma:** 1996.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 57 971; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Afghanistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 5 300.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.a) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob stivato (12).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 6 al 26. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 12. 1996 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 1 al 16. 2. 1997.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 11. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2055/96 (GU n. L 276 del 29. 10. 1996, pag. 1).

LOTTO C

1. **Azione n. (1):** 1163/95 (C1); 1183/95 (C2); 1190/95 (C3).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag; Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** C1: Haiti; C2: Somalia; C3: Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t):** 910.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (C1: 360 t; C2 450 t; C3: 100 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6) (8) (9):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II B.2. d) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: C1 + C3: francese; C2: inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (13).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 6 al 26. 1. 1997.
18. **Date limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 12. 1996 [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 1 al 16. 2. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 2967004.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 11. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2055/96 (GU n. L 276 del 29. 10. 1996, pag. 1).

LOTTO D

1. **Azione n. (1):** 1165/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1. f)].
8. **Quantitativo globale (t):** 2 160.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6) (8) (9):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.c) e II.A.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 6 al 26. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 12. 1996, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 1 al 16. 2. 1997.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles
telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 11. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2055/96 (GU n. L 276 del 29. 10. 1996, pag. 1).

LOTTO E

1. **Azione n. (1):** 1161/95 (E1); 1162/95 (E2); 1182/95 (E3).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland; [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (1):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** E1: Haiti; E2: Perú; E3: Madagascar.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991 pag. 1 [II.B.1.e].
8. **Quantitativo globale (t):** 180.
9. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (E1: 96 t; E2: 36 t; E3: 48 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (10):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.f) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: E1 + E3: francese; E2: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (13).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 6 al 26. 1. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 17. 12. 1996. [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1997. [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 27. 1 al 16. 2. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 11. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 2055/96 (GU n. L 276 del 29. 10. 1996, pag. 1).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 12 tonnellate (lotto E) e 20 tonnellate (lotti C e D).
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo spediteore del beneficiario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario; (Lotti A, B: il certificato fitosanitario deve indicare che il prodotto è esente da *anguina trilinea*, *claviceps purpurea*, *ustilago nuda*, *corynebacterium app pseudomonas atrofaciens* et *xanthomonas translucens*, nonché da terra ed erbacce. Lotto A: il certificato deve indicare anche che il prodotto è esente da insetti e malattie) (E2: + data di scadenza).
 - lotti C, D: certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina gas).
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹⁰) Vedi quarta modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 272 del 21. 10. 1992, pag. 6.
- (¹¹) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Scheuer, Assurantie Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹²) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, di stivaggio (lotto A: e di livellamento della merce sfusa).
- (¹³) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente alla stessa zona portuale.

REGOLAMENTO (CE) N. 2310/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di messa in servizio delle nuove capacità degli spintori nel settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2819/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),

considerando che l'evoluzione del settore degli spintori nell'ambito del mercato dei trasporti per via navigabile interna richiede che il rapporto «tra il nuovo e vecchio tonnellaggio» sia modificato per facilitare l'ammodernamento del materiale per motivi di sicurezza; che occorre quindi adattare il rapporto fissandolo a 1:1;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è stata oggetto di consultazione degli Stati membri e di un parere del gruppo di esperti «Risanamento strutturale della navigazione interna», secondo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del

settore della navigazione interna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3039/94⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

«Nel caso degli spintori, la nozione di "tonnellaggio" è sostituita da quella di "potenza di propulsione". In deroga al primo comma, per questo tipo di battelli il rapporto tra la potenza di propulsione di uno spintore recentemente messo in servizio e quella del vecchio spintore demolito è pari a 1:1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2311/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1996****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b), paragrafo 8, l'articolo 4 e), paragrafo 5, l'articolo 4 f), paragrafo 4, l'articolo 4 h), paragrafo 2, l'articolo 4 i), paragrafo 5 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2222/96 prevede alcune modifiche dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine stabilita dal regolamento (CEE) n. 805/68; che, per apportare le modifiche riguardanti i vari regimi di premi, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1871/96⁽⁶⁾;

considerando che, a decorrere dall'anno civile 1997, il premio speciale per bovini maschi non castrati è concesso soltanto per l'unica fascia di età dai 10 ai 21 mesi; che, per la concessione del premio speciale secondo il modello «di macellazione», tali requisiti di età sono sostituiti dall'applicazione di un peso carcassa minimo di 200 kg; che è necessario tener conto di tali modifiche nelle disposizioni relative alla domanda di premio e al periodo di detenzione da rispettare;

considerando che, in deroga alla suddetta limitazione della concessione ad un'unica fascia di età, i bovini maschi allevati nelle regioni caratterizzate da una produzione estensiva tradizionale possono continuare a beneficiare del premio speciale per le due fasce di età, nei limiti

di un numero di animali pari al 3 % dei massimali regionali di ogni Stato membro; che, per attuare tale regime transitorio, è necessario approvare alcune norme specifiche, in particolare relative alla definizione della regione di produzione estensiva tradizionale e alle misure da adottare qualora venga superato il limite del 3 %;

considerando che, per il regime del premio per vacca nutrice, il congelamento dei diritti individuali non utilizzati dai produttori nel corso di un anno civile può contribuire a contenere la produzione; che a tal fine è opportuno aumentare, a decorrere dall'anno civile 1997, il tasso di utilizzazione dei diritti da acquisire dal 70 % al 90 % e stabilire che i diritti trasferiti alla riserva nazionale in caso di superamento del tasso da parte di un produttore non possano essere ridistribuiti ad altri produttori per i due anni successivi;

considerando che è necessario fissare l'importo del premio di trasformazione; che, per tener conto delle differenze dei prezzi di mercato realmente riscontrate, occorre fissare l'importo per gli animali di razza lattiera ad un livello più basso di quello applicabile agli animali di altre razze;

considerando che l'articolo 4 i), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede la possibilità o, se del caso, l'obbligo di concedere un premio alla commercializzazione precoce dei vitelli; che il suddetto premio può essere concesso soltanto per vitelli di un peso carcassa pari o inferiore, ripartito sulla base delle statistiche Eurostat per il 1995 o di altre statistiche pubblicate e riconosciute dalla Commissione; che, per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, occorre stabilire che la presentazione della carcassa alla pesata deve essere identica a quella utilizzata per la preparazione delle statistiche di cui sopra;

considerando che è necessario fissare l'importo del premio alla commercializzazione precoce dei vitelli ad un livello che tenga conto, in particolare, della perdita di reddito dovuta alla vendita di una carcassa più leggera, da un lato, e del risparmio dovuto al periodo di produzione più breve, dall'altro; che, tuttavia, per tener conto di alcune perturbazioni prevedibili sul mercato delle carni di vitello all'inizio del regime occorre, come misura transitoria, concedere premi più elevati;

considerando che, nel quadro del premio alla commercializzazione precoce dei vitelli, è necessario evitare il trasporto degli animali tra gli Stati membri a fini di speculazione; che occorre a tal fine fissare per ciascun animale un periodo di detenzione nel paese in cui viene

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 26.

macellato; che tale periodo deve essere fissato a 60 giorni o all'intero periodo di vita dell'animale quando esso è macellato prima dei 60 giorni di età; che si deve tuttavia consentire agli Stati membri una certa flessibilità perché possano predisporre sistemi di controllo adeguati;

considerando che, per consentire una sorveglianza efficace del regime, le domande devono essere presentate entro le tre settimane successive alla macellazione; che le suddette domande devono essere completate da tutte le informazioni necessarie ad un esame adeguato;

considerando che è necessario prevedere misure di controllo efficaci; che tali misure devono, in particolare, essere basate su controlli amministrativi e fisici nel mattatoio interessato nonché nelle stalle da ingrasso;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime, gli Stati membri devono comunicare periodicamente alcuni dati relativi alle domande e alla riscossione dei premi e alla macellazione dei vitelli;

considerando che, per quanto riguarda il tasso di conversione applicabile nell'ambito del premio alla commercializzazione precoce, è opportuno prevedere la stessa regola in vigore per il premio di trasformazione;

considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore senza indugio per consentirne l'applicazione a decorrere dal 1° dicembre 1996;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono formare oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione all'azienda, abbiano

— non meno di 8 mesi e non più di 20 mesi per la fascia di età unica, oppure,

— nel caso dei bovini maschi castrati, non meno di 8 mesi e non più di 20 mesi per la prima fascia di età o non meno di 21 mesi per la seconda fascia di età.»

2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione degli animali o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, procedendo alla

concessione per la fascia unica di età oppure, nel caso di bovini maschi castrati, per la prima o seconda fascia di età, ovvero alla concessione congiunta per entrambe le fasce di età, sempreché la rispettiva struttura di produzione lo consenta.»

3) All'articolo 15:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) gli Stati membri prevedono la concessione del premio per la seconda fascia di età in favore dei bovini maschi castrati che abbiano formato oggetto di scambio intracomunitario dopo aver compiuto 19 mesi di età;»

b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) il periodo di detenzione:

— è di due mesi prima della macellazione o della prima immissione sul mercato, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda di premio per la fascia unica di età o, per quanto riguarda i bovini maschi castrati, per la prima o la seconda fascia di età; nel caso dei bovini maschi castrati, sono presi in considerazione soltanto gli animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione, rientrano nelle fasce di età previste all'articolo 2, paragrafo 2; tuttavia, per gli animali che hanno più di 22 mesi al momento della macellazione, gli Stati membri prevedono la concessione del premio per la prima fascia di età, se tali animali sono stati detenuti dallo stesso produttore per un periodo minimo di due mesi a partire dai 20 mesi di età fino alla macellazione o alla prima immissione sul mercato;

— è di quattro mesi a partire dal primo giorno del ventesimo mese di vita nel caso di bovini maschi castrati per i quali sia stata presentata domanda congiunta per le due fasce di età;».

4) All'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per gli anni 1997 e 1998, la percentuale del 70 % di cui al paragrafo 2 e al primo comma del paragrafo 3 è sostituita da quella del 90 %. In tal caso, i diritti riversati nella riserva nazionale non potranno essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999.»

5) All'articolo 43, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti procedono all'identificazione dei produttori che, per un determinato anno civile, fruiscono del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice e per la cui azienda sia stato constatato, per lo stesso anno civile, un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha o a 1 UBA/ha.»

6) Dopo l'articolo 45 bis, le indicazioni «CAPITOLO V, PREMIO DI TRASFORMAZIONE» e il riferimento tra parentesi quadre sono sostituiti dalle seguenti indicazioni:

«CAPITOLO V

ALTRI PREMI

[articolo 4 i) del regolamento (CEE) n. 805/68]

Sezione I

Premio di trasformazione».

7) All'articolo 46, il membro di frase «Ai fini dell'applicazione del presente capitolo» è sostituito da «Ai fini dell'applicazione della presente sezione».

8) L'articolo 49 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 49

Concessione, controllo e importo del premio

1. Salvo causa di forza maggiore, la concessione del premio è subordinata alla condizione che ogni animale per il quale è stata inoltrata la domanda:

— sia conforme a quanto disposto dall'articolo 4 i), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68;

— venga presentato in uno stato generale che non denoti la presenza di anomalie sul piano sanitario o di malformazioni;

— venga presentato e trasformato nel centro di trasformazione specificato nella domanda stessa e alla data ivi indicata; tuttavia, nei casi di forza maggiore, il premio è concesso a condizione che, entro i dieci giorni successivi all'evento di cui trattasi, l'operatore dimostri all'autorità competente che l'animale è stato trasformato in un centro di trasformazione riconosciuto e prima di superare l'età massima prevista dall'articolo 4 i), paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Nei giorni stabiliti per la presentazione e la trasformazione degli animali, ogni Stato membro procede, nei centri di trasformazione, a un controllo materiale permanente, inteso a verificare l'osservanza delle condizioni prescritte per l'erogazione del premio. Per ogni animale controllato, i controlli effettuati danno luogo alla stesura di un verbale.

3. Qualora si constati che gli animali presentati al centro di trasformazione non corrispondono a quelli di cui al paragrafo 1, il premio è concesso per il numero degli animali presentati che sono ammissibili, diminuito di quello degli animali presentati che non sono ammissibili.

4. L'importo del premio per ciascun vitello ammissibile è fissato a:

— 120 ECU per vitello di razza lattiera, e

— 150 ECU per vitello di razza diversa da quelle lattiere.»

9) L'articolo 50 è sostituito dalla sezione seguente:

«Sezione 2

Premio alla commercializzazione precoce dei vitelli

Articolo 50

Condizioni

1. Ogni Stato membro può accordare il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli (denominato in appresso "premio") soltanto per animali macellati sul proprio territorio, le cui carcasse abbiano un peso uguale o inferiore a quello indicato nell'allegato IV.

La macellazione viene effettuata in un macello che si impegna nei confronti dell'autorità competente a partecipare alla corretta applicazione del regime di premio, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 50 a) e 50 b).

2. Il peso della carcassa di ciascun animale è determinato secondo la specifica delle carcasse utilizzata per determinare le statistiche di produzione delle carni di vitello nel 1995, comunicata all'Ufficio statistico della Commissione.

3. Gli importi del premio sono i seguenti:

— 65 ECU per ogni animale macellato nel dicembre 1996 e nel gennaio 1997;

— 60 ECU per ogni animale macellato dopo il gennaio 1997.

4. Per poter beneficiare di un premio:

a) l'animale deve essere stato tenuto in permanenza in una o più aziende situate nello Stato membro di macellazione per un periodo minimo di 60 giorni immediatamente precedenti la macellazione, oppure, se l'animale viene macellato prima dei 60 giorni di età, per tutta la sua vita; gli Stati membri possono tuttavia decidere:

— che l'animale può essere tenuto in più di un'azienda nel suo periodo di detenzione;

— di non autorizzare un periodo di detenzione inferiore ai 60 giorni;

b) la carcassa o qualsiasi sua parte dev'essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (*);

c) l'animale non deve essere stato macellato per misure di emergenza.

5. Il premio non è concesso per animali macellati il 1° dicembre 1998 o dopo tale data.

Articolo 50 bis

Domanda di premio

1. La domanda di premio dev'essere presentata all'autorità competente dello Stato membro interessato entro le tre settimane successive alla macellazione.

Una domanda può riguardare diversi animali, purché contenga le informazioni necessarie su ognuno di essi, conformemente al paragrafo 2.

2. Ogni domanda dev'essere corredata da tutta la documentazione dettagliata necessaria su ciascuno degli animali, affinché l'autorità competente possa verificare l'ammissibilità al premio.

Tale documentazione deve almeno comprendere:

- l'identificazione di ogni singolo animale come previsto dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio (**);
- un certificato del macello che contenga il nome e l'indirizzo del macello stesso, la data di macellazione, l'identificazione e il numero di macellazione dell'animale, nonché il peso della carcassa come indicato all'articolo 50, paragrafo 2;
- una copia del certificato sanitario veterinario emesso;
- una dichiarazione relativa al rispetto del periodo di detenzione di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), insieme all'identificazione dell'azienda (o delle aziende) in cui gli animali sono stati custoditi durante tale periodo.

Articolo 50 ter

Controlli e ammende

1. Per verificare in modo efficace il soddisfacimento delle condizioni per la concessione del premio, vengono effettuati controlli amministrativi e in loco.

2. I controlli in loco vengono effettuati senza preavviso e comprendono verifiche documentali e materiali nei macelli interessati, nonché controlli documentali dei registri particolari degli animali tenuti dai produttori.

3. Ogni controllo documentale in un macello riguarda almeno il 50 % degli animali per i quali sono state presentate domande di premio e comprende un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda.

I controlli materiali nei macelli sono volti in particolare a verificare se le carcasse per le quali è stato richiesto il premio sono presentate alla pesata conformemente all'articolo 50, paragrafo 2. L'autorità

competente tiene registri giornalieri di tali controlli annotando, in particolare, i numeri di identificazione e il peso delle carcasse di tutti i bovini macellati nel giorno in questione.

Le informazioni relative ai movimenti degli animali sono verificate controllando il registro particolare degli animali. I controlli del registro riguardano almeno il 10 % degli animali per i quali è stato richiesto il premio.

4. Qualora uno o più animali per i quali è stata presentata domanda di premio risultino in seguito non ammissibili, il premio è versato soltanto per il numero degli animali ammissibili, diminuito di quello degli animali non ammissibili.

Sezione 3

Disposizioni comuni

(*) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(**) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.*

10) Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 2 dicembre 1996, le decisioni prese ai sensi dell'articolo 4 i), paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68;
- b) per quanto riguarda il premio di trasformazione:
 - i) le misure adottate per la concessione del premio di trasformazione, e in particolare quelle per l'esclusione dalla catena alimentare umana degli animali ritirati prima dei venti giorni di età;
 - ii) i centri di trasformazione da essi riconosciuti nonché le eventuali revoche del riconoscimento;
 - iii) ogni mercoledì, il numero di animali per i quali è stata presentata domanda di premio nella settimana precedente e dall'inizio del regime, ripartendo tale numero secondo il tipo di animale di cui all'articolo 49, paragrafo 4, e il numero di animali accettati in vista della concessione del premio;
- c) per quanto riguarda il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli:
 - i) le misure adottate ai fini dell'applicazione del regime del premio;
 - ii) entro il 2 dicembre 1996, la specifica delle carcasse utilizzata nel 1995 per le carni di vitello nella comunicazione delle statistiche di produzione all'Ufficio statistico della Commissione;

iii) ogni mercoledì:

- il numero di animali per i quali è stato chiesto il premio nella settimana precedente e a decorrere dall'inizio del regime,
- il numero di animali per i quali è stato concesso il premio a decorrere dall'inizio del regime,
- il numero totale dei vitelli macellati ogni settimana dal 1° dicembre 1996;

iv) i pesi carcassa per quarto, suddivisi in gruppi di 10 kg di:

- vitelli per cui è stata presentata domanda di premio,
- altri vitelli.»

11) All'articolo 53, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

- «a) per i premi di destagionalizzazione, di trasformazione e di commercializzazione precoce dei vitelli, secondo il tasso di conversione agricolo applicabile il 1° gennaio dell'anno civile in cui l'animale è stato macellato;».

12) All'articolo 56, paragrafo 2:

a) l'ultimo capoverso della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

«e precisando sia stato concesso l'importo complementare previsto per le aziende con un coefficiente di densità inferiore a 1,4 o 1 UBA/ha nonché, per ciascuno dei dati succitati, il numero di produttori interessati;».

b) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) il numero di vacche nutrici per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo 4 d), paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende con un coefficiente di densità inferiore a 1,4 o 1 UBA/ha, nonché, per ciascuno di detti regimi, il numero dei produttori interessati;».

13) Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente articolo 57 bis:

«Articolo 57 bis

Regime transitorio relativo al premio speciale

Per le domande presentate per gli anni 1997 e 1998, relative ai bovini maschi non castrati di cui all'articolo 4 b), paragrafo 7 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, si applicano le stesse disposizioni previste dagli articoli 2, 8 e 15 per i bovini maschi castrati.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano regioni di produzione estensiva tradizionale le regioni in cui gli animali maschi non castrati sono tradizionalmente allevati su pascoli durante il normale periodo vegetativo.

In tali regioni, potranno fruire del regime transitorio di cui all'articolo 4 b), paragrafo 7 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 soltanto i bovini maschi non castrati che siano stati effettivamente nutriti sui pascoli durante il periodo vegetativo. Inoltre i produttori interessati, nelle loro domande di aiuto per le "superfici", devono dimostrare la disponibilità di una superficie da pascolo sufficiente, tenuto conto del numero degli animali presenti nell'azienda e del tasso medio di carico per questo tipo di produzione nelle regioni in questione.

Qualora in tutte le regioni interessate di uno Stato membro il numero totale dei bovini maschi non castrati per i quali è stata presentata domanda del premio speciale per la seconda fascia di età sia superiore al numero massimo stabilito dall'articolo 4 b), paragrafo 7 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, il numero di animali per produttore ammissibili a tale premio nell'anno in questione è ridotto in proporzione. Tale riduzione si applica dopo quella di cui all'articolo 4 b), paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Gli Stati membri che decidono di applicare il presente regime transitorio ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 1996, specificando le misure prese in vista dell'attuazione di tale regime e le regioni cui si applica la definizione di cui sopra.»

14) È aggiunto l'allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Si applicano:

- dal 1° dicembre 1996, l'articolo 1, punti 6, 7, 8, 9, 11 e 14;
- dal 1° gennaio 1997, l'articolo 1, punti 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO IV

Peso massimo delle carcasse di vitello negli Stati membri, conformemente all'articolo 50, paragrafo 1

<i>(in chilogrammi)</i>	
Stato membro di macellazione	Peso massimo della carcassa
Belgio	136
Danimarca	110
Germania	103
Grecia	127
Spagna	124
Francia	108
Irlanda	—
Italia	117
Lussemburgo	120
Paesi Bassi	138
Austria	82
Portogallo	110
Finlandia	84
Svezia	88
Regno Unito	32*

REGOLAMENTO (CE) N. 2312/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

che fissa l'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96, la Commissione fissa il superamento della superficie massima garantita e determina l'importo definitivo dell'aiuto per ciascuna campagna di commercializzazione;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96, possono essere adottate misure transitorie, in particolare per evitare l'applicazione di due sanzioni nel corso della prima campagna di applicazione della misura specifica a favore di taluni legumi da granella, ossia nel periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che la superficie massima garantita, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2064/92⁽³⁾, è stata superata del 18,6 % durante la campagna 1995/1996; che la superficie massima garantita di cui

all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 è stata superata del 37,44 % nel corso della campagna 1996/1997; che è opportuno applicare, per la campagna 1996/1997, esclusivamente la sanzione connessa al superamento della superficie massima garantita nel 1996/1997 e ridurre proporzionalmente l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo definitivo dell'aiuto a favore di alcuni legumi da granella per la campagna 1996/1997 è fissato a 131,69 ECU per ettaro.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 2313/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei

quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° novembre 1996 al 31 ottobre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 del 28. 11. 1996, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

mento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regola-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1996.

Esso si applica fino al 31 ottobre 1997 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2314/96 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	72,1
	624	126,9
	999	99,5
0707 00 40	624	131,1
	999	131,1
0709 90 79	052	81,6
	999	81,6
0805 20 31	052	73,7
	204	92,4
	999	83,0
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	53,0
	999	53,0
0805 30 40	052	66,8
	388	62,6
	600	67,9
	999	65,8
	999	65,8
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	45,9
	064	45,9
	400	83,2
	404	68,6
	999	60,9
0808 20 67	052	66,8
	064	74,2
	400	69,2
	624	65,9
	999	69,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

relativa a una procedura in applicazione dell'articolo 83 del trattato Euratom

(XVII-05-Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/671/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 83,

dopo aver dato all'impresa Jenson Tungsten Ltd di Hemel Hempstead (Regno Unito) l'opportunità di presentare osservazioni sugli addebiti formulati dalla Commissione, considerando quanto segue:

I. FATTI

La presente decisione riguarda la violazione degli obblighi essenziali in materia di controllo di sicurezza da parte dell'impresa Jenson Tungsten Ltd (Hemel Hempstead, RU) nel periodo da maggio 1992 a ottobre 1995.

La Jenson Tungsten Ltd è un'impresa ingegneristica che opera da una sede occupata in precedenza da altre imprese che effettuavano lavorazioni sull'uranio impoverito. Da quanto risulta, quando la Jenson Tungsten ha iniziato a operare nel 1992, è entrata in possesso di una giacenza di trucioli di lavorazione di uranio impoverito, risultanti da operazioni precedenti. Di conseguenza, in qualità di proprietario delle suddette materie, la Jenson Tungsten Ltd si è assunta la responsabilità di soddisfare agli obblighi relativi al controllo di sicurezza ai sensi del capo VII del trattato Euratom. La Jenson Tungsten Ltd ora lavora nel campo della fabbricazione e della lavorazione finale di leghe di tungsteno. Non vengano più esercitate attività concernenti materiale nucleare sul sito, e non ne risultano altre in programma.

Attraverso vari tipi di corrispondenza, ispezioni e un'udienza tenutasi a Londra negli uffici della Commissione il 29 novembre 1995, sono state constatati i seguenti fatti:

- il 9 marzo 1992, l'Euratom ha effettuato un'ispezione presso l'impresa. I risultati sono stati inviati all'operatore in una lettera datata luglio 1992, indicante:
 - che non esisteva un sistema di contabilità delle materie nucleari conforme ai regolamenti della Commissione. Si è pertanto richiesto all'operatore di istituire tale sistema. Esso doveva includere l'etichettatura dei contenitori del materiale stoccato, un registro contabile, una documentazione giustificativa;
 - che non era possibile effettuare una verifica soddisfacente dell'inventario a causa delle registrazioni incoerenti e incomplete del materiale stoccato;
 - che molti dei rapporti presentati risultavano inesatti, talvolta mancavano e altri contenevano evidenti incongruenze.

È stato inoltre ricordato all'operatore che, prima di effettuare spedizioni di materiale nucleare, esso doveva essere specificato e, al momento della spedizione, notificato ai sensi dei regolamenti della Commissione. In seguito a questa verifica e sulla base di informazioni fornite dall'operatore si è concordata una cifra relativa al materiale stoccato al 31 luglio 1992. Questo dato era di 9,073 t di uranio impoverito e di 7,5 kg di uranio naturale.

- Il 12 maggio 1994, in seguito a una lettera della direzione del controllo di sicurezza Euratom (in seguito denominato «Euratom») in data 23 marzo 1994 che richiedeva informazioni sulla situazione dei trucioli di uranio impoverito in attesa di eliminazione, la Jenson Tungsten Ltd ha confermato che 6,407 t di trucioli di lavorazione di uranio impoverito erano stati spediti il 7 ottobre 1993.
 - Il 19 settembre 1994, in seguito a varie azioni risultanti dall'ispezione del 9 marzo 1992, e in seguito alla spedizione del 7 ottobre 1993, l'Euratom ha chiesto alla Jenson Tungsten Ltd di esprimere osservazioni per iscritto sui dati calcolati riguardanti l'inventario residuo di 2,666 di uranio impoverito e di 7,5 kg di uranio naturale.
 - Il 7 aprile 1995, all'Euratom è pervenuta la risposta della Jenson Tungsten Ltd che dichiarava:
 - che quattro contenitori contenenti trucioli di uranio impoverito rimanevano sul sito;
 - che la Jenson Tungsten Ltd non era in grado di confermare il peso preciso delle materie rimanenti e che le loro migliori valutazioni basate sul peso dei contenitori già smaltiti era di 1,2 t;
 - che la Jenson Tungsten Ltd intendeva spedire tutte le materie rimanenti per pesatura e smaltimento, ma non era in grado di eseguire le suddette operazioni fino a una data più tarda nel 1995 a causa di difficoltà di trattamento sul sito del destinatario;
 - che la Jenson Tungsten Ltd avrebbe presentato un rapporto sulle variazioni di inventario includente dettagli relativi alle quantità precise di materie non appena dette materie fossero state spedite e verificate alle installazioni del destinatario.
 - Il 26 aprile 1995 l'Euratom ha effettuato un'altra ispezione presso la Jenson Tungsten Ltd.
 - Il 16 maggio 1995, i primi risultati dell'ispezione del 26 aprile sono stati inviati per telefax alla Jenson Tungsten Ltd. Essi erano considerati insoddisfacenti poiché:
 - agli ispettori non era stata fornita alcuna documentazione riguardante le giacenze di materie nucleari, vale a dire che nessun documento fonte, né specifiche delle operazioni, né scritture contabili riguardanti le materie nucleari erano state rese disponibili. I contenitori non erano stati etichettati;
 - è apparsa evidente una discordanza. Dal momento che era stata stabilita una quantità in giacenza di 9,073 t di uranio impoverito e di 7,5 kg di uranio naturale, il solo movimento effettuato era costituito dalla spedizione di 6,407 t di uranio impoverito. Nessuna attività, ad esempio lavorazione dell'uranio, aveva avuto luogo. Essendo la miglior valutazione dello stock residuo di 1,2 t di uranio impoverito, risultava una discrepanza di 1,466 t di uranio impoverito e di 7,5 kg di uranio naturale.
- All'esercente è stata ricordata la necessità di notificare le spedizioni.
- Il 2 giugno 1995, l'Euratom ha ricevuto una risposta (non datata). La Jenson Tungsten Ltd ha fornito dettagli circa le vicende che hanno portato alla situazione insoddisfacente. In particolare, nella lettera si diceva che nel corso dell'ispezione precedente, nel marzo 1992, l'operatore aveva dichiarato che il curatore fallimentare di uno dei predecessori della Jenson Tungsten Ltd che aveva fatto fallimento, non aveva rese disponibili le scritture contabili. Nel corso dell'ispezione era stata valutata la quantità di uranio impoverito rimanente sul sito. Nella lettera si dichiarava inoltre che l'uranio naturale era stato probabilmente messo insieme ai trucioli di lavorazione e pertanto le stime erano necessariamente imprecise.
 - Il 2 giugno 1995, la richiesta dell'Euratom in seguito ai risultati dell'ispezione del 26 aprile 1995 era stata comunicata in dettaglio alla Jenson Tungsten Ltd:
 - le caratteristiche tecniche di base datata 18 maggio 1992 dovevano essere riviste;
 - si doveva istituire un sistema contabile delle materie nucleari conforme alle prescrizioni del regolamento (Euratom) n. 3227/76. Tale richiesta era già stata effettuata per iscritto in seguito ai risultati dell'ispezione del 9 marzo 1992, ma gli ispettori avevano concluso, dopo l'ispezione del 26 aprile 1995, che tale sistema non esisteva ancora;
 - questo sistema doveva includere la prescrizione, di definire qualsiasi materia nucleare, prima della spedizione, inclusi i trucioli, con un indicatore riguardante la partita, una descrizione del materiale, la categoria, il peso dell'elemento e il codice di origine. Tutte le spedizioni di materie nucleari devono essere notificate in accordo con le norme del regolamento (Euratom) n. 3227/76. Dette norme non erano state osservate, in particolare per quanto riguarda la spedizione di 6,407 t di trucioli di uranio impoverito;
 - occorre spiegare le ragioni per cui le seguenti norme non sono state osservate:
 - dati originali che consentono le scritture contabili,
 - sistema di registrazione e di contabilità,
 - documentazione da conservare per un periodo di almeno cinque anni,
 - rapporti di tutte le variazioni d'inventario;
 - la discordanza indicata dal telefax del 16 maggio 1995 doveva essere spiegata;

- le etichette dovevano essere applicate a ciascuno dei fusti restanti contenenti l'uranio impoverito, e ciascuna etichetta doveva indicare un unico numero identificativo del contenitore, la categoria e la forma della materia nucleare e il peso stimato o, se disponibile, il peso misurato reale delle materie nucleari. Tutte le materie nucleari all'interno e all'esterno del sito dovevano essere identificate e dichiarate;
 - l'inventario nucleare doveva essere riaccertato e i risultati dell'inventario fisico notificati entro il 31 luglio 1995;
 - il campione prelevato dagli ispettori il 26 aprile 1995 doveva essere conservato in luogo sicuro nel suo contenitore sigillato fino a ulteriore comunicazione.
- Il 22 giugno 1995, nella sua risposta, la Jenson Tungsten Ltd ha dichiarato:
- che il formulario per le caratteristiche tecniche di base era stato compilato nella forma più completa possibile;
 - che era stato istituito un sistema di registrazione per tener conto dei trucioli di uranio impoverito sul sito;
 - che era stato attribuito un numero di partita a ciascuno dei quattro fusti il cui contenuto era definito come trucioli di uranio impoverito. Era stato usato il peso stimato;
 - che nessuna registrazione di qualsiasi sorta era stata passata alla Jenson Tungsten Ltd quando essa ha acconsentito al reballaggio dell'uranio impoverito;
 - che il valore di 9,073 t il 31 luglio 1992 era una valutazione e che non era stata ancora confermata, e i 7,5 kg di uranio naturale erano stati probabilmente messi insieme con l'uranio impoverito poiché non erano stati identificati come diversi;
 - che i fusti sarebbero stati etichettati;
 - che quattro contenitori con un peso stimato compreso tra 1,2 t e 1,4 t rimanevano sul sito. Non v'era possibilità di pesare i contenitori sul sito;
 - che si prendeva nota della richiesta di mantenere in luogo sicuro il campione dell'Euratom fino a ulteriore comunicazione.
- Il 13 ottobre 1995, l'Euratom ha effettuato un'ulteriore ispezione. Scopo della suddetta ispezione era di fare seguito a quella precedente del 26 aprile 1995 alla luce della corrispondenza che ne era seguita.
- Il 16 novembre 1995 l'Euratom ha comunicato i risultati dell'ispezione che erano considerati insoddisfacenti poiché:
- oltre al numero di identificazione, le etichette identificanti la natura e il peso del contenuto non erano ancora state applicate a ciascun contenitore;
 - nonostante le richieste di essere tenuti informati ed una lettera con avviso formale di omissione di notifica di ricevimento, solo nel corso dell'ispezione del 13 ottobre 1995 si è potuta ottenere una notifica di variazione di inventario per il trasferimento di materiale del 7 ottobre 1993. L'Euratom ha dichiarato che tali ritardi erano inaccettabili e ha richiesto che qualsiasi futura dichiarazione connessa con lo stock rimanente o con movimenti di materie nucleari doveva essere effettuata in conformità del regolamento (Euratom) n. 3227/76;
 - i documenti fonte giustificativi delle registrazioni relative alle giacenze non erano ancora stati resi disponibili;
 - che la spiegazione fornita riguardante l'apparente discrepanza di 1,466 t di uranio impoverito e dei 7,5 kg di uranio naturale era insoddisfacente.
- Il 29 novembre 1995 si è tenuta a Londra un'udienza con i rappresentanti della Jenson Tungsten Ltd e delle autorità britanniche con l'obiettivo di chiarire la posizione della Jenson Tungsten Ltd nei confronti del trattato Euratom (capo VII), del regolamento n. 8 della Comunità europea dell'energia atomica, nonché del regolamento (Euratom) n. 3227/76. Tra i vari punti trattati, l'udienza ha portato alla conclusione:
- che la Jenson Tungsten Ltd ha omesso di tenere una registrazione adeguata per l'uranio impoverito e l'uranio naturale stoccati sul sito;
 - che non erano stati forniti i documenti fonte né le specifiche delle operazioni atte a giustificare le variazioni d'inventario;
 - che il sistema di contabilizzazione dei materiali era inesistente e ciò per un periodo inaccettabilmente lungo;
 - che la spedizione di 6,407 t di uranio impoverito il 7 ottobre 1993 era stata dichiarata solo su richiesta e ciò dopo un lasso di tempo inaccettabilmente lungo;
 - che si era sempre in attesa che venisse eseguita un'appropriata etichettatura dei trucioli di uranio impoverito rimanenti sul sito;
 - che vi era una vistosa discrepanza di 1,466 t di uranio impoverito e di 7,5 uranio naturale.
- I fatti succitati non sono contestati dall'operatore.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Disposizioni legali

In virtù del materiale nucleare sotto la sua responsabilità e sul proprio sito, la Jenson Tungsten Ltd è un'impresa che rientra nei termini dell'articolo 196 lettera b) del trattato Euratom.

Essa è quindi soggetta alle disposizioni del capo VII, titolo II del trattato al regolamento (Euratom) n. 3227/76

della Commissione, del 19 ottobre 1976, relativo all'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom ⁽¹⁾ emendato dal regolamento (Euratom) n. 2130/93 ⁽²⁾ e al regolamento n. 8 della Comunità europea per l'energia atomica che definisce la natura e la portata degli obblighi di cui all'articolo 79 del trattato Euratom ⁽³⁾, nella misura in cui l'ultimo regolamento si applica alla Jenson Tungsten Ltd ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (Euratom) n. 3227/76.

In conformità dell'articolo 77 del trattato Euratom, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:

- a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli;
- b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale.

In conformità dell'articolo 197 del trattato Euratom, titolo V, «materie grezze» include l'uranio contenente una mescolanza di isotopi esistenti in natura e l'uranio con un tenore di uranio 235 inferiore al normale.

Ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 79, titolo 2, capo VII del trattato Euratom la Commissione esige la presentazione di specifiche delle operazioni al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali utilizzati o prodotti.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 8, i produttori e gli utilizzatori di minerali, di materie grezze e di materie fissili speciali tengono una contabilità delle materie che permette loro di inviare alla Commissione e di giustificare i prospetti definiti dal suddetto regolamento.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 8, i produttori e gli utilizzatori di materie grezze o di materie fissili speciali trasmettono alla Commissione, per ciascuno dei loro impianti, al più tardi entro il 15 di ogni mese un bilancio delle materie di cui essi hanno disposto nel corso del mese precedente, al quale è allegata una ricapitolazione delle spedizioni e degli arrivi di materie avvenuti nel corso del mese, con indicazione per ciascuna di esse della data, della quantità, composizione, forma e del fornitore o destinatario.

In conformità degli articoli 81 e 82 del trattato, gli ispettori effettuano ispezioni sui minerali, i materiali grezzi e le materie fissili speciali e verificano le specifiche contabili di cui all'articolo 79.

B. Le infrazioni constatate

In seguito all'esame dei fatti da parte della direzione del controllo sicurezza Euratom, sono state constatate le seguenti infrazioni:

1. Violazione delle disposizioni dell'articolo 79 del trattato Euratom e dell'articolo 2 del regolamento n. 8 riguardante la tenuta di specifiche delle operazioni per consentire la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali.
2. Incompatibilità del sistema di contabilità con le prescrizioni di cui agli articoli 81 e 82 del trattato nel senso che ha reso impossibili la verifica delle materie e la contabilità.
3. Violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento n. 8 riguardante la comunicazione delle spedizioni e degli arrivi, particolarmente per quanto riguarda la spedizione di una parte sostanziale del proprio inventario del materiale nucleare nel 1993.

Giova notare che la discordanza di 1,466 t di uranio impoverito e di 7,5 kg di uranio naturale non è stata soddisfacentemente spiegata né giustificata.

C. Sanzioni da applicare

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1 del trattato, in caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.

Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:

- a) il richiamo;
- b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico;
- c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa;
- d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materiali fissili speciali.

Dato che il criterio determinante per l'applicazione di detto articolo è la gravità dell'infrazione commessa occorre in primo luogo effettuare un'analisi soggettiva e oggettiva della natura delle infrazioni.

Da un punto di vista obiettivo, le disposizioni violate sono elementi essenziali della legislazione comunitaria nel campo del controllo della sicurezza.

Tuttavia, i fatti constatati hanno reso possibile per la Commissione lo svolgimento del compito assegnatogli dall'articolo 2 lettera e) del trattato, ossia «di garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate».

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. 34 del 29. 5. 1959, pag. 651/59.

Tuttavia, per consci che gli obblighi imposti dal trattato Euratom sono concepiti per garantire che tutte le materie nucleari, incluse le materie grezze, siano propriamente registrate, contabilizzate e notificate, vengono presi in considerazione la quantità e il tipo di materie nucleari interessate. In questo caso il materiale di cui si parla aveva uno scarso valore strategico.

Da un punto di vista soggettivo, appare che la Jenson Tungsten Ltd non abbia tenuto una registrazione appropriata né rapporti sulle materie nucleari in loco e che un sistema di contabilità di dette materie non è esistito per lungo tempo nonostante varie richieste e reclami. Ciò avrebbe normalmente portato a imporre una sanzione in conformità dell'articolo 83 paragrafo 1 lettera c).

Giova tuttavia considerare che la Jenson Tungsten Ltd non esercita un'attività comportante l'uso di materie nucleari, e che essa detiene trucioli di uranio impoverito del suo predecessore in attesa di smaltimento; la Jenson Tungsten Ltd deve istituire e tenere una registrazione dei trucioli di uranio impoverito rimanenti sul sito e apporre etichette appropriate a ciascun fusto contenente il materiale. Dette etichette devono indicare, oltre il numero di identificazione unico, il contenuto e il peso stimato del contenuto. Inoltre la Jenson Tungsten Ltd deve dichiarare qualsiasi futuro movimento di materie nucleari, in particolare la spedizione dei rimanenti trucioli di uranio impoverito per smaltimento, ai sensi del regolamento della Commissione in vigore. Deve essere istituito un sistema di documentazione fonte per i futuri movimenti.

Nel valutare i fattori oggettivi e soggettivi di cui sopra, la Commissione ritiene che le infrazioni sono tali da giustificare una sanzione.

Viste le circostanze, e in particolare che sull'installazione non vengono esercitate attività comportanti l'uso di materie nucleari o di attrezzature nucleari, e che i rimanenti trucioli di uranio impoverito verranno smaltiti non appena si potranno concludere accordi commerciali, e visto che la Jenson Tungsten Ltd non beneficia di vantaggi particolari né di assistenza finanziaria o aiuto tecnico, la sanzione appropriata da imporre è quella prevista dall'articolo 83 paragrafo 1, lettera a) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Jenson Tungsten Ltd ha violato gli articoli 77, 79, 81 e 82 del trattato Euratom, nonché l'articolo 2 del regolamento n. 8 poiché, per un periodo inaccettabil-

mente lungo, non ha istituito un sistema di contabilizzazione delle materie nucleari e in particolare non sono state rese disponibili specifiche delle operazioni, né documenti fonte riguardanti l'uranio naturale e impoverito, né si è proceduto all'etichettatura delle materie nucleari immagazzinate, ostacolando pertanto la verifica completa del sistema di contabilità.

2. La Jenson Tungsten Ltd ha violato l'articolo 5 del regolamento n. 8 per la mancata dichiarazione tempestiva di una spedizione di una parte sostanziale del proprio inventario del materiale nucleare.

Articolo 2

1. La Commissione emana un richiamo alla Jenson Tungsten Ltd.

2. Il richiamo è pronunciato nell'intesa che sia posto rimedio agli inadempimenti per quanto riguarda i documenti fonte, e che venga rettificato il sistema contabile e di etichettatura delle materie nucleari.

3. Sulla base dei rapporti di cui all'articolo 3 e delle proprie verifiche, la Commissione valuterà l'osservanza, da parte della Jenson Tungsten Ltd, delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

La Jenson Tungsten Ltd fornirà alla Commissione un rapporto con la descrizione delle misure intese a porre rimedio agli inadempimenti di cui all'articolo 1 entro tre mesi dalla data della presente decisione.

Articolo 4

1. La Jenson Tungsten Ltd, 11, Maxted Road, Hemel Hempstead UK — Herts HP2 7DX, è destinataria della presente decisione.

2. La presente decisione verrà comunicata al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1996

concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera c) e l'articolo 249, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96⁽³⁾,considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione, contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e concernono classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che pertanto le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto, informandone nel contempo la Commissione;

considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo della possi-

bilità di invocare l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
DEM./A/00618/95/01-01	Oberfinanzdirektion München Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt	2103 90 90

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1996

concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(96/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera c) e l'articolo 249, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96⁽³⁾,considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione, contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e concernono classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che pertanto le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto, informandone nel contempo la Commissione;

considerando che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo della possi-

bilità di invocare l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Informazione tariffaria vincolante (riferimento)	Autorità doganale	Classificazione tariffaria
N. 1 BE D.T. 14.457	Douane en accijnzen/Dienst Tarief Financietoren	2103 90 90
N. 2 BE D.T. 32.208	Douane en accijnzen/Dienst Tarief Financietoren	2103 90 90

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1996

che modifica la decisione 93/436/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dal Cile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti dal Cile per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/436/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/220/CE⁽³⁾; che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente del Cile trasmetta un nuovo elenco;

considerando che il nome delle autorità competenti del Cile è stato modificato; che l'allegato A della decisione 93/436/CEE deve essere modificato in conseguenza;

considerando che le competenti autorità del Cile hanno trasmesso un nuovo elenco di 103 stabilimenti e 19 navi officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Servizio Nacional de Pesca (Sernapesca) è l'autorità competente in Cile per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

L'allegato A della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato A della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato B della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato B della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO A

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Cile destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: Cile

Autorità competente: Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1)

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dalla Sernapesca per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
7. inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 96/674/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 96/674/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
 (firma dell'ispettore ufficiale) (!)

 (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo
01003	PROCEMAR SA ARICA
01011	AGROPESCA SA ARICA
01012	NOVAMAR SA ARICA
01013	PESQUERA MARVESA SA ARICA
01017	HEMA SA ARICA
01065	PESQUERA VAMAR LTDA. IQUIQUE
01074	OCTOMAR IMPORTACIONES-EXPORTACIONES LTDA. IQUIQUE
02005	HELGA MÁNQUEZ MONARDEZ TOCOPILLA
02030	SOCIEDAD ABAROA Y GÓMEZ LTDA. ANTOFAGASTA
02034	HUGO DÍAZ MARÍN ANTOFAGASTA
02037	NORPESCA LTDA. ANTOFAGASTA
02040	GRANJA MARINA SA ANTOFAGASTA
02049	PESQUERA OBILINOVIC LTDA. ANTOFAGASTA
02066	SANTANA Y CÍA. LTDA. MEJILLONES
03061	CÍA PESQUERA CAMANCHACA SA CALDE
03072	PESQUERA PLAYA BLANCA SA CALDERA
03077	PESQUERA HUILLINCO LTDA. CALDERA
03094	CULTIVOS MARINOS FLAMENCO LTDA. CALDERA
03095	CULTIVOS MARINOS INTERNACIONALES SA CALDERA

Numero	Nome e indirizzo
04007	PESQUERA SAN JOSÉ SA COQUIMBO
04009	SOCIEDAD BAQUEDANO SA o ANDEMAR SA COQUIMBO
04012	FRIGORÍFICO DAL NORD LTDA. COQUIMBO
04023	EMPRESA PESQUERA Y CONSERVERA PROTEUS SA COQUIMBO
04031	PESQUERA ANDACOLLO SA COQUIMBO
04052	PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR SA COQUIMBO
04056	SOCIEDAD PESCA MARINA LTDA. COQUIMBO
04057	COM. E INVERSIONES LOANCO LTDA. TONGOY
04059	OMEGA SEAFOODS COQUIMBO
04067	CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES SA LOS VILOS
05003	PESQUERA QUINTERO SA QUINTERO
05054	COMERCIAL ALESA SA VALPARAÍSO
05057	PESQUERA FRANCIS DRAKE SA VALPARAÍSO
05071	INTERCOMERCIAL SAMA SA VALPARAÍSO
05084	DELFRIO FRIGORÍFICO DE VALPARAÍSO SA VALPARAÍSO
08113	IQUIQUE-GUANAYE TALCAHUANO
08116	CONGELADOS DEL PACÍFICO LTDA. TALCAHUANO
08120	PESQUERA SAN JOSÉ SA TALCAHUANO
08123	PESQUERA EL GOLFO SA TALCAHUANO
08143	COMPAÑÍA PESQUERA CAMANCHACA SA TOMÉ
08148	UNIFISH CANNING TALCAHUANO
08250	CÍA. PESQUERA SAN PEDRO SACI TALCAHUANO
08253	SOCIEDAD PESQUERA VIENTO SUR LTDA. CORONEL

Numero	Nome e indirizzo
08264	PESQUERA DEL NORTE SA CORONEL
08271	PESQUERA GRIMAR SA CORONEL
10018	PISCÍCOLA ENTRE RÍOS SA VALDIVIA
10027	PESQUERA ISLA DEL REY VALDIVIA
10030	ISLA TENGLO LTDA. PUERTO MONTT
10032	EICOMAR SA PUERTO MONTT
10034	PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA. PUERTO MONTT
10036	PRO-AUSTRAL SA PUERTO MONTT
10039	PESQUERA RALUN LTDA. PUERTO MONTT
10053	ALIMENTOS MULTIEXPORT SA PUERTO MONTT
10055	PESQUERA QUEHUI LTDA. PUERTO MONTT
10063	PESQUERA Y CONSERVERA TAMAI LTDA. PUERTO MONTT
10064	PESQUERA MAR ANTÁRTICO SA PUERTO MONTT
10066	AQUASUR FISHERIES SA PUERTO MONTT
10067	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ SA PUERTO MONTT
10072	PESQUERA AGUAMAR SA PUERTO MONTT
10081	CONSERVAMAR SA PUERTO MONTT
10082	PRODUAL LTDA. PUERTO MONTT
10083	SEABAY CHILE SA PUERTO MONTT
10084	VENTISQUEROS SA PUERTO MONTT
10085	COMERCIAL COMTESA SA PUERTO MONTT
10086	PATAGONIA SALMÓN FARMING SA PUERTO MONTT
10097	PESQUERA SANTA MARTA LTDA. PUERTO MONTT

Numero	Nome e indirizzo
10100	LUIS ORLANDO RETAMALES CÁRDENAS PUERTO MONTT
10116	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL SUR SA PUERTO MONTT
10123	SALMOPACK SA PUERTO MONTT
10125	CHISAL SA PUERTO MONTT
10131	JAALMAR LTDA. PUERTO MONTT
10135	CULTIVADORA DE SALMONES LINAO LTDA. SALMOAMÉRICA PUERTO MONTT
10137	MARIFARMS CHILE SA PUERTO MONTT
10156	FITZ-ROY SA CALBUCO
10157	PESQUERA LEYMO LTDA. CALBUCO
10158	PESQUERA PULUQUI LTDA. CALBUCO
10160	AGUAS CLARAS SA CALBUCO
10166	CONSERVERA SACRAMENTO SA CALBUCO
10189	PESQUERA MESSAMAR SA ANCUD
10195	CULTIVOS MARINOS CHILOÉ SA ANCUD
10216	PESQUERA ANDINA SA CASTRO
10223	CONSERVAS DALCAHUE SA CASTRO
10226	SKIRING SALMÓN LTDA. CASTRO
10227	PESQUERA UNIMARC SA CASTRO
10231	ANTARFRÍO SA CASTRO
10232	MAINTEC SA CASTRO
10241	LOS ELEFANTES SA CASTRO
10245	PROSAL SA CASTRO
10280	YADRAN QUELLÓN SA QUELLÓN

Numero	Nome e indirizzo
10600	RACHID OSMAN CHELECH CALBUCO
11010	PESQUERA SALMAR LTDA. PUERTO AISÉN
11012	PESCA CHILE SA PUERTO AISÉN
11018	SALMONES ANTÁRTICA PUERTO AISÉN
11025	COMERCIAL COMTESA SA PUERTO AISÉN
11026	PESQUERA PALACIOS SA PUERTO AISÉN
12008	TERESA SALDIVIA MORAGA PUNTA ARENAS
12016	COMERCIAL COMTESA SA PUNTA ARENAS
12030	PESQUERA TORRES DEL PAINE SA PUNTA ARENAS
12033	CIDEPES LTDA. PUERTO WILLIAMS
12039	PESCA CHILE SA PUNTA ARENAS
12048	PESCA SURIBÉRICA SA PUNTA ARENAS
13024	SOCIEDAD AGRÍCOLA AGUAS CLARAS SANTIAGO
13030	SOCIEDAD AGRÍCOLA AGUAS BLANCAS SANTIAGO
13062	DELIFISH LTDA. SANTIAGO

II. Navi officina

Numero	Nome	Nome dell'armatore
1472	IBER I	IBER CHILE LTDA.
2007	JING YANG I	EMPRESA DAERIM FISHERY CO. LTDA.
2011	PUERTO BALLENA	PESCA CHILE SA
2013	BETANZOS	PESCA CHILE SA
2014	PEDROSA	PESCA CHILE SA
2015	GUALAS	PESQUERA ALBA LTDA.
2016	CHOMAPI MARU	PESCA CHILE SA

Numero	Nome	Nome dell'armatore
2019	UNZEN	EMDEPES SA
2020	MAR DEL SUR I	PESQUERA MAR DEL SUR SA
2022	ERCILLA	PESQUERA DE LOS ANDES SA
2023	CISNE BLANCO	PESCA CISNES SA
2024	CISNE VERDE	PESCA CISNES SA
2026	ISLA ISABEL	PESCA SURIBÉRICA SA
2030	ANTONIO LORENZO	CONCAR SA
2031	ISLA SOFÍA	PESCA SURIBÉRICA SA
2032	ISLA CAMILA	PESCA SURIBÉRICA SA
2038	MARIA TAMARA	CONCAR SA
2048	FARO DE HÉRCULES	PESCA CHILE
2049	UNIONSUR	EMDEPES SA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1996

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione del Cile attribuiscono al «Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)» la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla Sernapesca il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione della Sernapesca dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità del Cile si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità del Cile hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che il Cile può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che il Cile desidera esportare nella Comunità i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati;

considerando che per quello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽²⁾, modificata dalla direttiva 95/22/CE⁽³⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)» è l'autorità competente in Cile per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati originari dal Cile e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate figuranti nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

A: Zone di produzione autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, 1, a) della direttiva 91/492/CEE

Numero di codice	Delimitazioni geografiche
03002	BAHÍA FLAMENCO
03003	BAHÍA INGLESA
04102	BAHÍA GUANAQUEROS
04103	BAHÍA TONGOY
05001	CALETA HORCÓN
10204	CALETA RILÁN
10205	ISLA QUEHUI
10206	PUNTA PULLAO
10207	CHEQUIAN
10208	MATAO

B: Zone di produzione autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, 1, b) della direttiva 91/492/CEE

Numero di codice	Delimitazioni geografiche
04101	BAHÍA COQUIMBO
08101	TUBUL
10101	CALBUCO
10102	MAULLÍN
10103	CARELMAPU
10201	ANCUD
10203	DALCAHUE
10209	QUEILEN
10213	GOLFO DEL CORCOVADO
10216	ISLAS GUAPIQUILÁN
10301	VALDIVIA

C: Zone di produzione autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, 1, c) della direttiva 91/492/CEE

Numero di codice	Delimitazioni geografiche
10214	QUELLÓN